

Legge regionale 20 marzo 1990, n. 20.

Interventi a favore del popolo rumeno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Veneto, nel quadro dei possibili interventi richiamati anche dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, concorre all'attività di soccorso per la ripresa dello sviluppo economico e democratico della Romania, con lo stanziamento di un fondo di L. 500.000.000, da destinare alla realizzazione di interventi necessari e significativi.

Art. 2

Modalità di intervento

1. L'individuazione degli interventi, previsti al precedente articolo, e le modalità della loro attuazione, saranno definite dalla Giunta regionale, sentite le richieste delle competenti autorità rumene e previa intesa con quelle italiane.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 7018 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1990 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 61442 denominato «Fondo per interventi a favore del popolo rumeno» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 marzo 1990, n. 20

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 gennaio 1990, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 gennaio 1990, dove ha acquisito il n. 558 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 18 gennaio 1990;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 gennaio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Pupillo, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 febbraio 1990, n. 250;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 febbraio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 marzo 1990, n. 3714/20702, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza, comunicando che il Governo ha osservato che «in relazione generica formulazione art. 2, che iniziative regionali non possunt che essere subordinate ad intese et programmi da definirsi con competenti Amministrazioni statali, in rispetto competenza statale in materia relazioni internazionali».

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i rapporti con organismi internazionali.